

Prot. n. 211/C/2015

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 08 Luglio 2015

Oggetto: **Legge Regionale approvata dall'ARS il 7 Luglio 2015, ancora non pubblicata in GURS - Nuovo criterio di aggiudicazione delle Aste Pubbliche.**

Come noto, in data 07 Luglio 2015, l'ARS ha proceduto ad approvare il Disegno di Legge n°488-762/A, recante "Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011".

La Legge Regionale, non ancora pubblicata nella GURS, ha riscritto il comma 6 dell'Art.19 della Legge Regionale 12/2011 che regola il criterio di aggiudicazione. La nuova normativa si applicherà a tutti gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria (fissata in 5.278.000 di Euro) e qualora le amministrazioni aggiudicatrici si affideranno al criterio del prezzo più basso.

La novità, fortemente voluta da ANCE, è stata inserita al comma 6-ter (del citato art.19), che prevede, per quelle imprese che effettuano un ribasso superiore al 25%, di produrre, sin dalla presentazione dell'offerta, le relative analisi giustificative che saranno valutate dalla Commissione di gara nel caso esse risultino aggiudicatarie. Lo spirito della norma è chiaramente quello di scoraggiare ribassi temerari superiori al 25%.

Qualora l'Ente scelga il criterio del prezzo più basso, la Legge Regionale approvata, prevede, in generale, l'applicazione dell'**esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia**. La soglia di anomalia è **individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse**, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, **incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari**. Nel silenzio della norma, qualora il valore dopo la virgola sia "zero" si presume che esso vada annoverato fra i numeri pari.

Infine, qualora il valore determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara sarà aggiudicata a quest'ultima.

Ovviamente, se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10, il criterio applicabile è quello del "massimo ribasso secco", con facoltà per l'Ente di sottoporre l'offerta migliore a valutazione di congruità.

Onde rendere più semplice ed intuitiva la nuova normativa si propongono tre esempi relativi ad appalti sotto la soglia comunitaria, il primo con decremento della media (numero dopo la virgola dispari), il secondo con incremento della media (numero dopo la virgola pari) e il terzo con ribasso di aggiudicazione superiore al 25%. Si ritiene di tralasciare il caso del "massimo ribasso secco" che, ad avviso di chi scrive, non presenta difficoltà interpretative.

CASO "A":
NUMERO DI OFFERTE VALIDE AMMESSE N.15:

IMPRESE AMMESSE	RIBASSI %	RIBASSI % IMPRESE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	MEDIA % OFFERTE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	VALORE DEL DECREMENTO	SOGLIA DI ANOMALIA	RIBASSI % IMPRESE ESCLUSIONE AUTOMATICA	RIBASSO % DI AGGIUDICAZIONE		
A	2,5421								
B	3,253								
C	4,9856	4,9856	7,81749	-0,70357	7,11392	4,9856			
D	5,0214	5,0214				5,0214			
E	5,4258	5,4258				5,6258			
F	5,7478	5,7478				5,1478			
G	6,5558	6,5558				6,5558		6,5558	6,5558
H	7,2332	7,2332							
I	8,2547	8,2547							
L	8,999	8,999							
M	9,1021	9,1021							
N	10,001	10,001							
O	14,666	14,666							
P	15,5893								
Q	24,9999								

SOMMA RIBASSI IMPRESE AMMESSE	85,9924	
CIFRA DOPO LA VIRGOLA	9	DISPARI: DECREMENTO DEL 9% DELLA MEDIA
10% IMPRESE AMMESSE ARROTONDATO	2	15 IMPRESE AMMESSE, IL 10% VALE 1,5, PER CUI SI TAGLIANO: 2 IMPRESE CON MINOR RIBASSO E 2 IMPRESE CON MAGGIOR RIBASSO

L'Amministrazione aggiudica subito all'Impresa "G" con un ribasso del 6,5558%

CASO "B":
NUMERO DI OFFERTE VALIDE AMMESSE N.15:

IMPRESE AMMESSE	RIBASSI %	RIBASSI % IMPRESE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	MEDIA % OFFERTE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	VALORE DI INCREMENTO	SOGLIA DI ANOMALIA	RIBASSI % IMPRESE ESCLUSIONE AUTOMATICA	RIBASSO % DI AGGIUDICAZIONE		
A	2,5421								
B	3,253								
C	5,0714	5,0714	10,42125	0,62527	11,04652	5,0214			
D	6,4698	6,4698				6,3698			
E	7,4789	7,4789				7,4789			
F	8,0214	8,0214				8,0214			
G	9,201	9,201				9,101			
H	10,001	10,001				10,001		10,001	10,001
I	11,9857	11,9857							
L	12,9801	12,9801							
M	13,5766	13,5766							
N	14,758	14,758							
O	15,0898	15,0898							
P	15,5893								
Q	24,9999								
SOMMA RIBASSI IMPRESE AMMESSE		114,6337							
CIFRA DOPO LA VIRGOLA		6	PARI: INCREMENTO DEL 6% DELLA MEDIA						
10% IMPRESE AMMESSE ARROTONDATO		2	15 IMPRESE AMMESSE, IL 10% VALE 1,5, PER CUI SI TAGLIANO: 2 IMPRESE CON MINOR RIBASSO E 2 IMPRESE CON MAGGIOR RIBASSO						

L'Amministrazione aggiudica subito all'Impresa "H" con un ribasso del 10,001%

CASO "C":
NUMERO DI OFFERTE VALIDE AMMESSE N.15:

IMPRESE AMMESSE	RIBASSI %	RIBASSI % IMPRESE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	MEDIA % OFFERTE DOPO IL TAGLIO DELLE ALI	VALORE DI INCREMENTO	SOGLIA DI ANOMALIA	RIBASSI % IMPRESE ESCLUSIONE AUTOMATICA	RIBASSO % DI AGGIUDICAZIONE		
A	12,5421								
B	23,453								
C	25,3214	25,3214	30,53306	2,44265	32,97571	25,0214			
D	26,3998	26,3998				26,3698			
E	27,4789	27,4789				27,4789			
F	28,3214	28,3214				28,0214			
G	29,201	29,201				29,101			
H	30,901	30,901				30,001			
I	31,9857	31,9857				31,9857		31,9857	31,9857
L	32,9801	32,9801							
M	33,5766	33,5766							
N	34,658	34,658							
O	35,0398	35,0398							
P	35,5893								
Q	36,9999								

SOMMA RIBASSI IMPRESE AMMESSE	335,8637	
CIFRA DOPO LA VIRGOLA	8	PARI: INCREMENTO DEL 8% DELLA MEDIA
10% IMPRESE AMMESSE ARROTONDATO	2	15 IMPRESE AMMESSE, IL 10% VALE 1,5, PER CUI SI TAGLIANO: 2 IMPRESE CON MINOR RIBASSO E 2 IMPRESE CON MAGGIOR RIBASSO

L'Amministrazione verifica l'offerta dell'Impresa "I" con un ribasso del 31,9857% la quale viene sottoposta a verifiche di congruità

Sperando di essere stati chiari, si specifica che l'art.2 della Legge Regionale in oggetto ha previsto che tale nuovo criterio si applichi alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima (ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GURS).

La Direzione della scrivente è, come sempre, a Vs disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)



Stralcio della L.R. 12/2011, come modificata dalla L.R. approvata il 7.7.2015

Art. 19 Criteri di aggiudicazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
 - a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
 - b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.
3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.
4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.
6. **(Fino al termine di cui all'art. 253, comma 20 bis del D.L.vo n. 163/2006)**

Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuate al comma 6-bis.
- 6-bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006.
- 6-ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.
- 6-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere.
7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.